

Provincia di Prato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 36 del 27 aprile 2023

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe e delle agevolazioni per l'anno 2023 - Approvazione

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 20:20 in Carmignano in Sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta a norma dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale, previa trasmissione ai singoli consiglieri degli avvisi di convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

PresentiAssentiPrestanti Edoardo (Sindaco)Cecconi TamaraRossi Viola

KOSSI VIOIA

Palloni Jacopo

Grassi Marco

Drovandi Andrea

Cavaciocchi Ilenia

Di Giacomo Dario

Trinci Michele

Pacinotti Costanza

Lorenzini Chiara

Vannucchi Maria Luisa

Castiello Angela

Sardi Giovanni

Bini Federica

Torrini Eleonora

Guazzini Belinda

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Assistono alla seduta i Sig.ri Fratoni Chiara, Migaldi Federico, Monni Maria Cristina in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Pacinotti Costanza ai sensi dell'art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'art. 13 dello statuto comunale, e partecipa la Dott.ssa Francesca Merlini Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell'art.97- 4\cap comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale, e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'argomento specificato in oggetto, compreso nell'O.d.G.

Argomento n. 3 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti /TARI) – Determinazione delle tariffe e delle agevolazioni per l'anno 2023 – Approvazione."

Udita l'esposizione dell'Assessore Migaldi;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Sardi, Migaldi, nuovamente Sardi, Sindaco, Sardi, Guazzini, Migaldi;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006: le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza, si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Visti:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'articolo 1, comma 469-bis, della Legge n. 197 del 29/12/2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Visto l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle componenti dell'Imposta municipale propria (IMU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui, a decorrere dall'anno 2020, è stata abrogata l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 2013 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la componente TARI;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato articolo 1 della legge 147 del 2013:

- comma 650, in base al quale la TARI deve essere corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- comma 651, in base al quale "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- comma 654, in base al quale "la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

Tenuto conto che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

Preso atto, alla luce del citato quadro normativo di riferimento, che entro il termine del 30 aprile 2023 il Comune deve approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2023, affinché le stesse, così determinate, abbiano efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso;

Considerato che, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, con legge regionale Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 è stata istituita l'autorità dell'ambito territoriale costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia, denominata ATO Toscana Centro;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 per svolgere l'attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore, anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Visti i provvedimenti emanati dall'Autorità ARERA in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti nel periodo 2019/2023 e, in particolare:

- la Deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443 ("Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"), con cui l'Autorità ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui rifiuti, distinguendole in parte fissa e parte variabile;
- la Determinazione del 27 marzo 2020, n. 2, con cui sono stati individuati gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 443/209/R/Rif (MTR) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani economico finanziari;

- la Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363 avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459 avente ad oggetto "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la Determinazione del 4 novembre 2021, n. 2, avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019, ATO Toscana Centro, in qualità di Ente di governo dell'Ambito (Egato), costituito ed operativo nell'ambito territoriale di riferimento, è il soggetto che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente a cui spetta la procedura di validazione del piano economico finanziario predisposto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti secondo il metodo MTR;

Vista la Deliberazione ARERA del 15 gennaio 2022, n. 15 con cui è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e la conseguente Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro del 28 marzo 2022, n. 49 di individuazione del posizionamento delle gestioni del servizio integrato dei rifiuti presenti nell'àmbito nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF;

Vista la Deliberazione assembleare di Ato Toscana Centro n. 07/2022 del 23/05/2022, avente ad oggetto "Proposta tariffaria per i comuni di Ato Toscana Centro della gestione Alia spa per il secondo periodo regolatorio 2022-2025: approvazione", di cui il Consiglio Comunale di Carmignano ha preso mero atto con Deliberazione n. 37 del 31/05/2022;

Considerato che il costo complessivo a carico del Comune di Carmignano per il servizio integrato dei rifiuti urbani risultante dal PEF 2022/2025, con riferimento all'annualità 2023, ammonta ad euro 3.092.801,00;

Effettuate le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 per un importo di euro 7.391,00 di cui euro 5.469,00 a decurtazione della parte fissa della tariffa ed euro 1.922,00, a decurtazione della parte variabile;

Che, conseguentemente, il totale dei costi del PEF da coprire con la tariffa 2023 ammonta ad euro 3.085,410,00;

Visto l'art.1, comma 660, della L. 27/12/2013 n. 147 il quale stabilisce che "Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune."

Visto il comma 1, dell'art. 22 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) – Adeguamento al d.lgs. n. 116/2020", il quale recepisce tale possibilità prevedendo che: "Il comune può determinare ulteriori agevolazioni, iscrivendo quest'ultime a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa."

Dato atto che:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con cui sono individuati i coefficienti di produzione dei rifiuti per l'individuazione delle tariffe per le varie tipologie di utenze, domestiche e non domestiche;

Visto l'allegato 1 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), Tabella 1 del D.P.R. 158 del 1999, paragrafo 4 (Articolazione della tariffa a regime);

Preso atto che la tariffa sui rifiuti è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica tra cui è ripartito "l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e che "Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.";

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) – Adeguamento al d.lgs. n. 116/2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28 giugno 2021, e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29/12/2022;

Considerato che con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sono state apportate significative modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico per l'Ambiente), fra cui si segnalano, in particolare:

- a) la nuova classificazione di rifiuti di cui ai riformulati articoli 183 e 184;
- b) la cancellazione della lettera g) dell'articolo 198, comma 2, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al citato articolo 195, comma 2, lettera e), prevedendo la facoltà per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Vista la Circolare del Ministero della Transizione ecologica in condivisione con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 aprile 2021 (n. 37259), emanata a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo 116 del 2020;

Tenuto conto che la circolare ha chiarito l'esclusione dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti delle superfici di lavorazione per le attività industriali e artigianali, compresi i magazzini di materie prime e merci, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, mentre continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse e che, per la tassazione di dette superfici, si deve tener conto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Preso atto che il comma 649, dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dispone che "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.";

Considerato che per l'individuazione della ripartizione del prelievo tariffario tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in assenza di una modalità di conferimento dei rifiuti che consenta una misurazione puntuale dell'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e di una analisi merceologica dei rifiuti conferiti distinta per macrocategoria di utenza, occorre tener conto: a) della numerosità delle utenze ripartita fra le due macro-categorie domestico e non domestico; b) della modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento strade sul territorio comunale; c) della superficie tassabile ai fini TARI delle diverse utenze; d) della produzione potenziale di rifiuti stimata applicando i coefficienti presuntivi Ka, Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al DPR 158 del 1999;

Tenuto conto che l'attuale modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade sul territorio comunale è omnicomprensiva di domestico e non domestico, per cui non risultano attivati sistemi di raccolta diversificati fra le due macro-categorie di utenze;

Considerato che nella determinazione delle tariffe, deve essere garantito il rispetto del principio di cui all'articolo 7, comma 1 del D.P.R. 158 del 1999 e al comma 658 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, per cui deve essere prevista un'agevolazione tariffaria della parte variabile alle utenze domestiche, collettivamente o singolarmente, per la raccolta differenziata;

Considerato che tale principio trova applicazione nel vigente articolo 19 (Riduzioni per le utenze domestiche) del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) – Adeguamento al d.lgs. n. 116/2020;

Vista l'attuale percentuale di ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente del 55,70% e del 44,30%;

Ritenuto di approvare per l'anno 2023 i coefficienti presuntivi di determinazione della parte fissa e variabile per la costruzione della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente, i coefficienti Ka, Kb e Kc, Kd di cui alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell'Allegato 1 al D.P.R. 158 del 1999), nella misura indicata negli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento della quale sono parti integranti e sostanziali, confermando i valori già applicati per l'annualità precedente;

Visto lo schema delle tariffe TARI per l'anno 2023 distinte per utenze domestiche e non domestiche, elaborate sulla base dei dati del PEF 2022/2025, di cui ai medesimi Allegati 1 e 2 alla presente, della quale sono parti integranti e sostanziali;

Ricordato che in materia di TARI, l'articolo 1, comma 666 della legge n. 147 del 2013 ha confermato l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che sulle tariffe così approvate sarà applicato il tributo provinciale di cui sopra nella misura del 5% stabilita con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020, fatta salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare:

- il comma 15, in base al quale "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- il comma 15-ter in base al quale "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. []";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 06/04/2023, immediatamente eseguibile, con cui sono state stabilite le scadenze e le modalità operative per il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

Preso atto che con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 e n. 15, entrambe assunte in data 13 febbraio 2023, sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione per il periodo 2023-2025;

Visto e richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, e successivamente modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale "In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Ritenuta la competenza del consiglio comunale a deliberare in merito alla determinazione delle tariffe TARI, ai sensi dell'articolo 42, lett. f), del TUEL;

Visti i pareri tecnico e contabile resi dalla Responsabile del Settore 2 "Servizi finanziari - Personale" si, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio, Tributi, Finanza;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti espressi in forma palese come segue:

Consiglieri presenti e votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 11 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo,

Pacinotti, Trinci, Lorenzini, Vannucchi)

Voti contrari: n. 5 (Castiello, Sardi, Torrini, Bini, Guazzini)

DELIBERA

- 1. di approvare le premesse come sopra esposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di prendere atto che il costo del servizio di gestione dei rifiuti a carico del Comune di Carmignano per l'annualità 2023 da coprire con la tariffa è complessivamente pari ad euro 3.085,410,00, come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022/2025 approvato con deliberazione assembleare di ATO Toscana Centro in data 23 maggio 2022 e di cui il Consiglio Comunale di Carmignano ha preso atto con Deliberazione n. 37 del 31/05/2022;
- 3. di approvare i coefficienti Ka e Kb necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo per le utenze domestiche, nella misura applicata indicata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4. di approvare i coefficienti Kc e Kd, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo per le utenze non domestiche, nella misura applicata indicata nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5. di approvare la percentuale di ripartizione del prelievo complessivo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2023 nella misura del 55,70% a carico delle utenze domestiche e nella misura del 44,30% a carico delle utenze non domestiche;
- 6. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, così come indicate in dettaglio nei prospetti Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
- 7. di stabilire che, a norma degli art. 19 e 20 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023 si applichino per le utenze domestiche e non domestiche riduzioni tariffarie finalizzate ad incentivare la raccolta differenziata ed il riciclo, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8. di stabilire che, a norma dell'art. 22 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023 si applichino le seguenti agevolazioni tariffarie:
- agevolazione del 30% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per i locali e le aree adibiti all'attività di volontariato svolta dalle organizzazioni iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11/08/1991 n° 266 e Legge Regionale 26/04/1993 n° 28, o migrate al RUNTS, Registro Unico Terzo Settore;
- agevolazione del 50% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per i locali e le aree utilizzati a fine didattico;
- agevolazione del 20% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per i nuclei familiari nei quali un componente è disoccupato, a condizione che si trovi in tale situazione alla data di richiesta dell'agevolazione da almeno 6 mesi e che abbia perso il posto di lavoro a causa di licenziamento individuale o collettivo;
- agevolazione sulle utenze domestiche del 50% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per:
 - utenti il cui nucleo familiare, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 1° gennaio 2023, e da eventuali familiari a loro carico secondo la normativa IRPEF, a condizione che il nucleo

familiare presenti un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 12.900. Questa agevolazione viene riconosciuta previa domanda degli interessati. L'agevolazione non viene riconosciuta per abitazioni catastalmente classificate o classificabili nelle categorie A/1, A/8, A/9;

- utenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone in condizione di disabilità media o grave o di non autosufficienza, a condizione che il nucleo familiare presenti un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 12.900. Per la definizione di disabilità grave e di non autosufficienza si fa riferimento all'Allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013 n. 159 in materia di ISEE. La classificazione è riportata nel quadro FC7 della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata ai fini ISEE. Questa agevolazione viene riconosciuta previa domanda degli interessati. L'agevolazione non viene riconosciuta per abitazioni catastalmente classificate o classificabili nelle categorie A/1, A/8, A/9;

Le domande per il riconoscimento delle agevolazioni dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2023, con allegato l'ISEE ordinario in corso di validità, del nucleo familiare, calcolato secondo la vigente normativa;

Resta inteso che, in caso di cumulo di più riduzioni e agevolazioni, la percentuale massima delle stesse non potrà superare il 50% della quota variabile ad esclusione di quelle previste agli artt. 20bis e 21 comma 2 e 3 del vigente Regolamento TARI;

9. Di dare atto che il finanziamento delle agevolazioni indicate nel precedente punto 8 (agevolazioni sociali), trova copertura nel bilancio, con risorse diverse dai proventi del tributo, mediante imputazione sul Cap. 3660 Tit.1 spese correnti;

10. di dare atto altresì:

- che le tariffe TARI così approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e saranno utilizzate dal gestore del servizio per la determinazione del saldo TARI per l'anno 2023;
- che sull'importo dovuto a titolo di TARI sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Prato pari al 5%;
- che in occasione della prima variazione di bilancio utile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, ultimo periodo, del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022, saranno apportate le opportune modifiche al bilancio di previsione 2023-2025;
- che la presente deliberazione sarà pubblicata sul portale del Federalismo fiscale ai fini della sua pubblicità ed efficacia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, stante l'urgenza,

Il Consiglio Comunale

Con separata votazione espressa in forma palese come segue:

Consiglieri presenti e votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 11 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo,

Pacinotti, Trinci, Lorenzini, Vannucchi)

Voti contrari: n. 5 (Castiello, Sardi, Torrini, Bini, Guazzini)

dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. $134-4^{\circ}$ comma – del D.Lgs. 267/2000.

Per l'integrità degli interventi si rimanda alla trascrizione del verbale della presente seduta che sarà redatto successivamente.



Provincia di Prato

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 27/04/2023

OGGETTO:

Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe e delle agevolazioni per l'anno 2023 - Approvazione

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO FIRMATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Costanza Pacinotti

Dott.ssa Francesca Merlini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Provincia di Prato

SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45/2023

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe e delle agevolazioni per l'anno

2023 - Approvazione

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Lì, 18.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Beatrice MERLINI

Provincia di Prato

SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45/2023

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe e delle agevolazioni per l'anno

2023 - Approvazione

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Lì, 18.04.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Beatrice MERLINI

Tariffe TARI domestico Comune di Carmignano 2023

Numero componenti nucleo familiare	parte fissa	parte variabile
1 componente del nucleo familiare	0,9416	95,3177
2 componenti del nucleo familiare	1,0292	171,5719
3 componenti del nucleo familiare	1,1168	200,1672
4 componenti del nucleo familiare	1,2044	247,8261
5 componenti del nucleo familiare	1,2810	276,4214
6 componenti del nucleo familiare	1,3467	324,0803

Numero componenti nucleo familiare	Ka	Kb
1 componente del nucleo familiare	0,86	1
2 componenti del nucleo familiare	0,94	1,8
3 componenti del nucleo familiare	1,02	2,1
4 componenti del nucleo familiare	1,1	2,6
5 componenti del nucleo familiare	1,17	2,9
6 componenti del nucleo familiare	1,23	3,4

Tariffe Tari non domestico Comune di Carmignano 2023

Attività	descrizione	parte fissa	parte variabile	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0866	1,5597	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	1,1624	1,6655	0,46	4,25
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	1,3141	1,8811	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,8700	2,6570	0,74	6,78
5	Stabilimenti balneari	1,4151	2,0143	0,56	5,14
6	Esposizioni, autosaloni	1,4151	2,0065	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	3,3862	4,8242	1,34	12,31
3	Alberghi senza ristorante	2,5776	3,6798	1,02	9,39
9	Case di cura e riposo	2,2491	3,2174	0,89	8,21
10	Ospedali	3,1841	4,5498	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie,	3,7147	5,3101	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito,studi professionali	2,1732	3,0920	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	2,7039	4,4127	1,07	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,0324	4,2520	1,20	10,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,1732	3,0959	0,86	7,90
16	Banchi di mercato, beni durevoli	2,7292	3,8797	1,08	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,4765	3,5270	0,98	9,00
18	Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,1732	2,9274	0,86	7,47
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,6786	3,1430	1,06	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,0216	2,9470	0,80	7,52
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,1227	2,9117	0,84	7,43
21 BIS	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,2238	3,1743	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,2128	11,7293	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,8446	12,6189	3,50	32,20
24	Bar, caffè, pasticceria	6,1912	8,8371	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,8519	8,3081	1,92	21,20
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,7761	8,3081	1,89	21,20
	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,6893	15,2445	4,23	38,90
	Ipermercati di generi misti	4,3465	6,2154	1,72	15,86
	Banchi di mercato generi alimentari	8,7941	12,5405	3,48	32,00
30	Discoteche, night club	3,2346	4,6321	1,28	11,82

COMUNE DI CARMIGNANO

Allegato 3 - Riduzioni tariffarie TARI 2023

A) UTENZE DOMESTICHE

1) Alle utenze domestiche che utilizzano correttamente il composter viene riconosciuta una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa, previa eventuale verifica da parte del gestore;

B) UTENZE NON DOMESTICHE

2) Alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore che dimostrano di aver avviato a riciclo i rifiuti urbani prodotti sarà riconosciuta una riduzione della parte variabile della tassa proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo rapportati alla potenziale produzione calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TARI = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa e alla categoria applicata);

3) Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa nella misura del 5%, al raggiungimento del 70 % di quantità di beni alimentari ceduti a titolo gratuito rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TARI = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa); Le riduzioni per le utenze non domestiche si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinarsi e concedersi nell'anno successivo all'anno di riferimento, previa presentazione della domanda, corredata dalla documentazione attestante l'effettivo conferimento all'avvio a recupero dei rifiuti assimilati o debita certificazione dei beni alimentari oggetto di donazione.

La domanda, con allegato le sopra citate documentazioni, dovrà essere inviata al Gestore, entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

Per quanto non previsto si rimanda a quanto stabilito dall'apposito Regolamento.